

CONVENZIONE INTERCOMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

DISTRETTUALE E DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI,

AZIONI ED INTERVENTI SOCIALI



Approvata con deliberazione di C.C. n. 8 del 23/02/2022

Il giorno 01 del mese di marzo dell'anno 2022 presso la sede Municipale di Peschiera Borromeo

tra gli Enti che compongono il Distretto Sociale Paullese:

- Comune di **Mediglia** (Codice Fiscale 84503580155 e Partita I.V.A. 09052980159), avente sede legale in Via Risorgimento n. 5, rappresentato nel presente atto da Giovanni Carmine Fabiano, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. 8 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di **Pantigliate** (Codice Fiscale 80108750151 e Partita I.V.A. 09057070154), avente sede legale in P.zza Comunale n. 10, rappresentato nel presente atto da Franco Abate, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. 2. Del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di **Paullo** (Codice Fiscale 84503130159 e Partita I.V.A. 04790090155), avente sede legale in Via Mazzini n. 28, rappresentato nel presente atto da Federico Lorenzini, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. 3 del 25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di **Peschiera Borromeo** (Codice Fiscale 80101570150 e Partita I.V.A. 05802370154), avente sede legale in Via XXV Aprile n. 1, rappresentato nel presente atto da Augusto Moretti, la quale interviene in forza della delibera consiliare n. 8 del 23/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Comune di **Tribiano** (Codice Fiscale 84503590154 e Partita I.V.A. 03415940968), avente sede legale in P.zza Giovanni Paolo II, rappresentato nel presente atto da Roberto Gabriele, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. 5 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 267/2000 prevede all'art.30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi in forma associata, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i reciproci rapporti finanziari ed economici;
- la Legge 328/2000, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nello specifico stabilisce:
 1. all'art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale e che concorrono alla programmazione regionale, adottando

sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

2. all'art.19 che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di Zona;

- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il Titolo V parte II della Costituzione attribuendo alle Regioni potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
- i Comuni sono titolari delle funzioni di programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali a livello locale, con la sola esclusione di quelli a prevalente funzione sanitaria;
- la Legge Regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'art. 18 c. 1, individua il Piano di Zona come *"lo strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale"*, ed al c.7 afferma che *"i comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di Accordo di Programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia"*.
- le linee guida regionali per la realizzazione dei Piani di Zona sono state approvate con Deliberazione Giunta Regionale n.4563 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto l'approvazione del documento "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023";
- le summenzionate linee guida regionali promuovono e prevedevano il ricorso alla gestione associata di funzioni e servizi sociali a livello di ambito territoriale - coincidente con la zonizzazione sanitaria - da attuarsi nel corso del triennio considerato;
- l'ambito territoriale di riferimento per la redazione e attuazione del Piano di Zona è individuato nel Distretto Sociale Paultese, coincidente con l'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario 1 dell'ATS Milano Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 9 L.R.31/97, cui fanno parte i seguenti Comuni: Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo e Tribiano;
- nel quadro della nuova programmazione triennale zonale è definito dalla L.R. 22/2021 il ruolo, spesso di regia, delle ATS, Agenzie di Tutela della Salute per assicurare ai cittadini un'attenzione all'integrazione, all'umanizzazione ed alla personalizzazione degli interventi quella sociosanitaria, che è, per Regione Lombardia, la prima politica da presidiare per il benessere e per la programmazione di un welfare territoriale maturo;
- con DGR X/4563/2021, Regione Lombardia ha definito le linee di indirizzo per la programmazione del triennio 2021/2023 dei Piani di Zona, riconoscendo una sempre maggiore centralità degli Ambiti e della programmazione zonale all'interno del quadro articolato delle politiche socioassistenziali a livello locale e regionale;

- la nuova programmazione zonale, come indicato da Regione Lombardia, intende mettere a sistema quelle aree di intervento che hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza, rappresentando settori nevralgici di azione nonché aree di policy che stanno aumentando la pressione sui servizi sociali (non ultimo anche a causa dell'emergenza sanitaria);
- in ottemperanza alla DGR X/4563/2021 si rende necessario assumere tutti gli atti necessari e funzionali a garantire la continuità degli interventi e dei servizi in essere e le risposte territorialmente adeguate alle disposizioni di legge, nazionali e regionali;

PRESO ATTO CHE

Gli interventi e i servizi che si potranno in essere non possono prescindere da quanto segue:

- il Piano di Zona, quale strumento per promuovere, programmare, progettare, realizzare e valutare il Sistema locale di Servizi ed Interventi Sociali, nonché esercitare le funzioni sociali attribuite e che dovrà quanto prima essere ripresentato, sulla base delle analisi e dei documenti predisposti e già agli atti d'ufficio;
- il ricorso alla gestione associata di funzioni, interventi e servizi sociali avviene in maniera congruente "con la programmazione e con l'individuazione delle politiche e dei servizi che necessitano di un bacino sovracomunale per poter garantire al meglio l'efficacia delle prestazioni e l'ottimizzazione in termini di qualità e fruizione per i cittadini e le cittadine del territorio, elencandone materie e azioni all'art.7;
- lo strumento della Convenzione Intercomunale, di cui all'art.30 del Decreto legislativo 267/2000, è lo strumento per l'attuazione delle materie poste a gestione associata;

TUTTO CIO' PREMESSO

i Comuni sottoscrittori convengono e stipulano quanto di seguito indicato:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2 – OGGETTO

I Comuni contraenti esercitano le funzioni sociali ed educative, declinate nei successivi articoli, in forma associata, in continuità con quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2021/2023 e dall'Accordo di Programma e conformemente a quanto indicato nel nuovo documento di programmazione allegato

Altre funzioni e servizi di competenza comunale potranno essere progettate e realizzate in forma associata, attraverso la modifica della presente Convenzione.

ART. 3 – FINALITÀ'

La Convenzione è finalizzata:

- all'attuazione degli obiettivi di seguito indicati finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, sociali e socioeducativi, in connessione con le politiche locali relative all'istruzione, alla casa, al lavoro, ecc. e all'integrazione sociosanitaria;
- alla realizzazione della programmazione sociale distrettuale, in integrazione con la più ampia rete dei servizi sociosanitari di competenza dell'Agenzia di Tutela della Salute e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- all'armonizzazione dei sistemi di offerta per garantire ai cittadini del territorio un'uniforme e omogenea modalità di accesso agli interventi, nonché ove possibile, anche comuni procedure di realizzazione degli interventi stessi;
- alla gestione, su base associata, di servizi e interventi favorendo anche i singoli Comuni che, pur avendo la possibilità di erogare autonomamente tali servizi, intendono cogliere le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione su base associativa.

La Convenzione è stipulata anche allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune.

Attraverso lo strumento della Convenzione, quindi, si tende all'obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali, favorendo congiuntamente lo sviluppo di interventi di maggiore livello tecnico - qualitativo a favore della cittadinanza nel suo complesso.

ART.4 – AZIONI E SETTORI DI INTERVENTO

Tra le azioni che si intendono perseguire vi sono:

- la programmazione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione in via prioritaria delle politiche sociali integrate, e in via subalterna delle politiche locali relative all'istruzione, alla casa, al lavoro, ecc.;
- la gestione e la progettazione delle azioni sociali, assistenziali, educative indicate nella seguente tabella (tabella 1) in continuità con la precedente programmazione zonale, in risposta alle ultime disposizioni normative:

Tabella n. 1

Settore d'intervento	Servizi e/o Attività gestiti in forma associata
Area azioni di sistema:	<ul style="list-style-type: none">● Ufficio di Piano ed attività ad esso collegate;● Unità operativa di supporto all'avvio delle unità di offerta sociale ed accreditamento;● Presidio dell'unitarietà di accesso alla rete sociosanitaria e sociale con attivazione di unità operativa per valutazione multidimensionale;● Presidio dell'attuazione dei protocolli operativi, monitoraggio e revisione regolamentazioni distrettuali;● Presidio applicazione e utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata;● Ottimizzazione e messa in rete dei servizi e progetti esistenti, realizzati sia a livello d'Ambito che a livello sovradistrettuale, quali:<ul style="list-style-type: none">a. interventi di formazione teorico/pratica e avvio al lavoro realizzati con AFOL Metropolitana;b. adesione e realizzazione progettazioni sulla conciliazione dei tempi di lavoro e tempi per la famiglia;c. progettazioni sulla prevenzione gioco d'azzardo patologico;d. adesione e realizzazione progettazione della rete antiviolenza;e. interventi finanziati dalla Legge 8/2005 (es. Loading, A.R.T. Galdus, ecc.), rivolti a persone che hanno commesso reati a rilevanza penale;f. progetti finanziati dalla Legge 23/1999: progetto laboratorio autismo, progetto Ratatouille (Comuni di Pantigliate e Paullo);● Progettazione di nuovi interventi e servizi rivolti a fronteggiare le problematiche emergenti quali casa e lavoro;● Progettazione interventi con Fondi PNRR;● Proposte formative per gli operatori dei 5 Comuni.● Comunicazione alla cittadinanza anche per target di utenza● Sito e social distrettuali● Accesso a misure tramite istanze online, tramite cartella sociale● Supporto ai cittadini per presentazione domande online
Area minori e famiglia:	<ul style="list-style-type: none">● Accompagnamento valutativo dei servizi di Tutela Minori e Famiglie del Distretto all'interno del progetto di governance con progetto di ricerca specifico;● Albo accreditati dei soggetti erogatori delle prestazioni educativi per minori (ADM – ADH);● Presidio e riconoscimento delle misure regionali: Misura B2 – voucher minori con disabilità, Misura 6 – finalizzata all'ottenimento dei Comuni dei contributi per le comunità minori, Bonus Famiglia, Dote Infanzia, Contributi prima casa – emergenza Covid-19, Contributi e-learning, ecc;● Connessione all'area inclusione – povertà per la presa in carico delle famiglie;● Elenco\ albo di servizi residenziali per minori.

Area inclusione sociale:	<ul style="list-style-type: none"> ● Inserimenti lavorativi; ● Progettazioni e interventi, anche sperimentali per la ricerca e l'avvio al lavoro; ● Realizzazione del Piano a contrasto della povertà e della povertà alimentare oltre a implementazione sportello di supporto ai cittadini per accesso a servizi e bonus e sportello per servizi fiscali interno ai Comuni; ● Promozione e realizzazione del reddito di cittadinanza, dei patti per l'inclusione e dei PUC; ● Avvio studio per housing sociale; ● Reddito di cittadinanza: Patti per l'Inclusione, raccordo con Centri per l'Impiego, attivazione interventi da progettazioni finanziate da fondi specifici, ecc.; ● Piano dell'offerta abitativa e misure collegate all'emergenza abitativa.
Area persone con disabilità e anziani:	<ul style="list-style-type: none"> ● Servizio di orientamento formativo professionale/inserimenti lavorativi rivolti a persone con disabilità (CSIOL = Centro servizi inserimenti orientamento lavoro); ● Servizio di teleassistenza; ● Accredito servizi domiciliari; ● Protocollo con associazioni per lo sviluppo delle competenze trasversali legati alla promozione e realizzazioni di progetti per la vita indipendente ● Presidio e riconoscimento delle misure regionali: B2, Dopo di Noi, Voucher per l'autonomia. ● Sperimentazione, in ambito sovradistrettuale, di misure a sostegno delle famiglie con un componente con disabilità, per la costruzione di un progetto di vita anche indipendente.
Area di integrazione socio sanitaria:	<ul style="list-style-type: none"> ● come da obiettivi di programmazione individuati con gli Ambiti della ASST Melegnano Martesana e con ATS che si allegano al Piano di Zona.
Area politiche giovanili	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidio di iniziative rivolte ai giovani de territorio sia per garantire spazi di socialità che per aiutarli/sostenerli nell'inserimento del mondo del lavoro.

Art. 5 – COMUNI SOTTOSCRITTORI E ENTE CAPOFILA

Il presente documento costituisce l'atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i Comuni sottoscrittori.

Sono definiti Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari, che concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente atto.

Tra i nominati Enti sottoscrittori, il Comune di Peschiera Borromeo assume il ruolo di "capofila" pro tempore, sino ad eventuali scelte differenti da parte delle Amministrazioni locali. Le prerogative e le attribuzioni assegnate al Comune Capofila ed ai Comuni Sottoscrittori sono illustrate nei successivi articoli.

La seguente tabella (tabella n.2) identifica i Comuni sottoscrittori e riepiloga schematicamente per ciascuno di essi:

- il ruolo giuridico attribuito
- gli specifici pesi demografici alla data del 01.01.2021

Tabella n. 2- Comuni sottoscrittori e Comune Capofila

Comune (Ruolo)	Popolazione di riferimento
1) MEDIGLIA Comune sottoscrittore	11.955
2) PANTIGLIATE Comune sottoscrittore	5.796
3) PAULLO Comune sottoscrittore	11.089
4) PESCHIERA BORROMEO Comune capofila	23.760
5) TRIBIANO Comune sottoscrittore	3.623
POPOLAZIONE TOTALE (01/01/2021)	56.223

Per gli effetti operativi derivanti dall'applicazione della presente convenzione (riparto oneri ricadenti su ciascun Ente) si procede all'aggiornamento periodico del peso demografico di ogni Comune. L'aggiornamento avviene annualmente, qualora codesta convenzione durasse oltre il 31.12.2023, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati sono certificati dai Servizi demografici di ciascun ente locale.

ART. 6 – MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CAPOFILA

Per le funzioni, servizi, interventi, attività e prestazioni posti a gestione associata dalla presente Convenzione, viene individuata la forma associativa di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e segnatamente quella costituita dalla delega di funzioni al Comune Capofila (Peschiera Borromeo) cui affidare l'esercizio delle funzioni sociali comunali in luogo dei Comuni contraenti.

L'Ente "capofila" assume la veste di ente delegato all'esercizio della gestione dei servizi ed interventi sopra descritti, senza peraltro acquisirne la titolarità; garantisce, in nome e per conto dei sottoscrittori, la gestione delle funzioni e dei servizi socioassistenziali meglio descritti nel successivo articolo 7 adottando, attraverso il proprio Responsabile designato dal Comune di Peschiera Borromeo, propri atti e provvedimenti per conto dei Comuni associati.

Il Comune di Peschiera Borromeo viene individuato **come Ente preposto alla gestione contabile delle funzioni ad esso delegate**. A tal fine, i Comuni associati conferiscono al Comune delegato la gestione contabile delle risorse finanziarie, in caso di co-finanziamenti, con le modalità previste dalla presente convenzione ai successivi artt. 10, 11, 12, 13 e laddove approvato dall'Assemblea dei Sindaci. In virtù delle deleghe acquisite,

specificatamente per le azioni contemplate dalla presente Convenzione, il Comune Capofila, nella realizzazione delle scelte effettuate dai Comuni dell'Ambito, è autorizzato a negoziare e a stipulare, con terzi, contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite.

La delega alla gestione è conferita da ciascun Comune sottoscrittore all'Ente "capofila" attraverso la Convenzione secondo quanto indicato al successivo articolo 7. Nello svolgimento delle funzioni delegate l'Ente "capofila" opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e di quanto previsto dalla programmazione territoriale.

L'accettazione della delega alla gestione dei nominati Servizi e Interventi determina – per il Comune Capofila – l'obbligo di assumere in nome e per conto dei Comuni deleganti la responsabilità diretta nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività socio assistenziali ed educative.

L'Ente capofila:

- a) opera osservando le modalità concordate e descritte nei regolamenti di servizio, da predisporre anche successivamente all'approvazione della presente convenzione, e nella documentazione tecnica predisposta (tale documentazione riporta le modalità di ammissione dell'utenza ai servizi e alle prestazioni, i regolamenti di funzionamento dei servizi e i costi di gestione dei medesimi);
- b) provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi delegati, osservando i principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità gestionale;
- c) è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli;
- d) si impegna, inoltre, ad assicurare che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, attivandosi altresì per favorire la formazione degli operatori dedicati alle funzioni e la continuità di intervento presso l'utenza, anche limitando il turn over del personale addetto;
- e) opera con il fine di favorire il coordinamento delle Unità d'Offerta con tutti i Servizi comunali della rete ed esercita vigilanza sulla qualità degli interventi, nell'ambito degli strumenti comuni;
- f) si impegna, infine, a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda quelli economico-finanziari. La rendicontazione avverrà con cadenza annuale, entro il mese di aprile di ciascun anno.

ART. 7 – FUNZIONI, SERVIZI E ATTIVITÀ' SVOLTI DALL'ENTE CAPOFILA

Sono funzioni attribuite all'Ente Capofila da parte di tutti i Comuni sottoscrittori:

- la programmazione e la progettazione esecutiva di politiche e servizi ricompresi nella tabella 1 o che si rendessero necessari per disposizioni di legge;
- il coordinamento dell'assemblea dei sindaci con relativi atti di convocazione verbalizzazione e deliberazione preventiva
- l'unità operativa di supporto all'avvio delle unità di offerta sociale ed accreditamento nelle materie socio assistenziali previste;
- la conduzione dei rapporti con ATS, ASST, Città Metropolitana e Regione Lombardia in merito ad accordi, protocolli e collaborazioni;
- la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- la gestione del Fondo Non Autosufficienza;
- la gestione del Fondo Sociale Regionale;
- la gestione del Fondo Disabili Gravi privi del sostegno familiare – “Dopo di Noi”;
- la gestione del Fondo per gli interventi a contrasto della Povertà;
- la gestione dei Fondi regionali assegnati al Distretto tramite Ats e non;
- la gestione dei Fondi Ministeriali (Pon, Pals);
- la gestione di eventuali fondi PNRR;
- la ricerca e gestione di ulteriori fonti di finanziamento o di partnership;
- le funzioni di monitoraggio, debito informativo, rendiconti dovuti agli enti contraenti, alla Regione Lombardia, anche tramite software gestionali specifici, ad ATS, alla Città Metropolitana e ai Ministeri (Entrate e Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- la funzione di rendiconto dei contributi europei, statali, regionali, metropolitani e di ogni altro Ente o Istituzione pubblica o privata, se direttamente percepiti;
- la gestione di specifici ulteriori interventi, ove espressamente richiesti e conseguentemente finanziati dalle Amministrazioni convenzionate attraverso i competenti organi;
- ogni procedimento o altre attività rientranti nella funzione conferita, che non siano espressamente trattenuti dai Comuni.

Nello specifico:

a. Area azioni di sistema:

- Ufficio di Piano stesso e attività collegate (elencate al punto precedente);
- Monitoraggio applicazione regolamentazioni a livello d'Ambito;

- Unità operativa per supporto ai Comuni per autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle unità di offerta sociale;
- Stazione appaltante per i servizi di teleassistenza, appalto per azioni a contrasto della povertà e a supporto dei cittadini per l'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
- Apertura sportello territoriale contro la violenza alle donne e attivazione rete per supporto formativo agli operatori del territorio;
- Realizzazione progettazione a contrasto del gioco d'azzardo patologico, supporto ai Comuni nell'adozione dei dispositivi a contrasto del Gap (accesso a S.M.A.R.T. e adozione ordinanza)
- Analisi dei dati contenuti nelle diverse banche dati relativamente alle politiche in essere e alla emersione di nuovi bisogni, monitoraggio su aggiornamenti, formazione al personale dedicato

b. Area minori e famiglia:

- Azioni di rete;
- Attuazione attività di ricerca attiva per accompagnamento valutativo dei Servizi Minori e Famiglie dei Comuni del Distretto;
- Accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni educative;
- Creazione di un elenco di servizi residenziali per minori;

c. Area anziani e persone con disabilità:

- Accreditamenti servizio assistenza anziani e persone con disabilità (siano essi domiciliari o diurni);
- Accreditamento assistenza educativa disabili (servizi domiciliari e territoriali, con esclusione di quelli scolastici);
- Servizio di orientamento formativo professionale per persone con disabili / inserimenti lavorativi;
- Presidio e coordinamento Reddito di cittadinanza;
- Bandi per erogazione misura B2, Dopo di Noi, voucher per l'autonomia;
- Servizio di teleassistenza;

d. Area inclusione sociale:

- Unità operativa Inserimenti Lavorativi - CSIOL;
- Attuazione di progettazioni e interventi, anche sperimentali per la ricerca e l'avvio al lavoro;
- Redazione piano dell'offerta abitativa, coordinamento bandi assegnazione case e misure regionali a contrasto dell'emergenza abitativa (con incarico per accordo territoriale distrettuale).

e. Area integrazione socio sanitaria

- Come da schema allegato al Piano di Zona;
-

d. Ulteriori interventi, progetti e procedimenti di supporto:

- Supporto all'attività di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci/Tavolo Politico e del singolo Comune componente, nelle materie attribuite;
- Coordinamento attività del Tavolo Tecnico Distrettuale;
- Valorizzazione del ruolo del terzo settore anche attraverso lo strumento della co-progettazione e co-gestione di interventi e servizi;
- Progettazione e gestione di eventuali fondi PNRR;
- Avvio di progettazioni relativamente all'area giovani;
- Valorizzazione delle progettazioni sovraterritoriali;
- Cartella sociale informatizzata;
- Misure di supporto all'erogazione dei Livelli Essenziali definiti dal Distretto Sociale (strumentazione tecnica, attività di formazione e di supervisione...);
- Attività di redazione dei bandi di accreditamento;
- Attività di partecipazione a bandistica per l'accesso a nuove misure di finanziamento;
- Comunicazione alla cittadinanza anche per target di utenza;
- Sito e social distrettuali;
- Accesso a misure tramite istanze online, tramite cartella sociale;
- Supporto ai cittadini per presentazione domande online;
- Progettazione e gestione fondi Pnrr.
-

ART.8 – FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO

a. SEDE DELL'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila di Peschiera Borromeo.

Il Comune di Peschiera Borromeo mette a disposizione dell'Ufficio di Piano un locale con le necessarie attrezzature all'interno del palazzo comunale, a titolo gratuito.

b. RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIO DI PIANO

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano coincide di norma con il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente capofila, salvo parere contrario dell'Assemblea dei Sindaci; assume la funzione di rappresentanza tecnica e assolve principalmente la funzione di direzione dell'Ufficio stesso, nonché la funzione di rappresentanza nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci e dal Tavolo Tecnico provvede a:

- svolgere un ruolo propositivo e di indirizzo dell'Ufficio di Piano;

- compiere tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile necessari all'implementazione del Piano Sociale di Zona, assumendo la responsabilità tecnica;
- promuovere a livello di Ambito attività finalizzate alla progettazione e regolamentazione omogenea dei servizi oggetto del presente atto, o di quelli che successivamente verranno individuati;
- garantire l'attuazione e la gestione dei Servizi previsti così come individuati nell'articolato della presente convenzione;
- trattenere rapporti con ATS, ASST, Città Metropolitana, Regione e con gli altri organi istituzionali.
- creazione impianto di controllo relativo agli impegni assunti dai tecnici degli altri comuni relativamente alle aree di competenza e di presidio

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, di concerto con il Coordinatore del Piano di Zona e i colleghi del Tavolo Tecnico, programma il calendario delle attività dell'ufficio, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha diritto ad un'attribuzione di posizione che dovrà tener conto della maggiore complessità e gravosità data dalle attività gestite, questo entro i limiti economici previsti dal CCNL, comparto regione e autonomie locali, relativi al riconoscimento economico delle indennità di posizione organizzativa. Nel caso in cui vi sia già un riconoscimento di posizione organizzativa da parte dell'Ente di appartenenza, il Responsabile potrà beneficiare esclusivamente di un'integrazione sempre nel rispetto dei limiti previsti dal contratto

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dovrà dedicare alle attività il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi e di quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci.

c. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E COSTI

L'Ufficio di Piano è costituito dalle unità di personale comunale assegnate alla funzione da parte dell'Ente Capofila e da eventuale personale distaccato dagli altri Enti aderenti.

Il personale comunale assegnato all'Ufficio di Piano mantiene la dipendenza giuridica ed amministrativa in capo all'Ente di appartenenza.

Il tempo di lavoro di assegnazione e le specifiche funzioni del personale assegnato dovranno essere definite, da ciascun ente interessato, con proprio atto formale e valorizzato nelle forme e nei modi previsti dal CCNL di categoria.

Per l'Ente capofila vengono assegnati a composizione dell'Ufficio di Piano:

1. Un Responsabile del Settore Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano, dipendente del Comune di Peschiera Borromeo – impiegato per 14 ore settimanali;

2. Un coordinatore dell'Ufficio, titolare di responsabilità e dipendente del Comune di Peschiera Borromeo, *referente della parte amministrativa e gestionale del servizio (atti propedeutici al buon funzionamento del servizio)* – impiegato per 30 ore settimanali - che dovrà:

- coordinare e presenziare ai diversi tavoli di lavoro afferenti alle tematiche distrettuali, rendicontando ai colleghi (intesi sia come referenti comunali che come referenti distrettuali a seconda dei contesti);
- programmare le attività distrettuali premurandosi di dare per tempo, ai Responsabili degli Enti aderenti, notizia degli adempimenti tecnico/amministrativo/organizzativo da attuare;
- presidiare le attività gestionali dell'Ufficio di Piano.

3. Una unità di personale del Settore Servizi Sociali, *referente delle pratiche amministrative relative alla gestione distrettuale attuale*, dipendente del Comune di Peschiera Borromeo – impiegato per 30 ore settimanali;

4. Una unità di personale – dipendente di una cooperativa che impiegata su progetti specifici supporta l'ufficio nella predisposizioni di bandi e rendicontazione di fondi – impiegata per 30 ore;

5. Un Responsabile del Settore Ragioneria – dipendente del Comune di Peschiera Borromeo – impiegato per 1 ora settimanale;

6. Una unità di personale del Settore Bilancio e Ragioneria - dipendente del Comune di Peschiera Borromeo – impegnato per 2 ore settimanali;

La dotazione organica dedicata, di cui al presente articolo potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura e dei servizi da erogare, previa indicazione dell'Assemblea dei Sindaci.

La dotazione organica potrà essere modificata con la previsione di idonee professionalità per l'espletamento di eventuali servizi aggiuntivi da gestirsi in convenzione.

COMPONENTI UdP	ENTE DI APPARTENENZA	ORE SETTIMANALI DEDICATE	STIMA DEI COSTI INDICATIVI ANNUI CALCOLATA SUI TABELLARI*
Resp. UdP	Comune di Peschiera Borromeo	14	24.048,75
Coordinatore UdP	Comune di Peschiera Borromeo	30	30.111,12
Amministrativo UdP	Comune di Peschiera Borromeo	30	25.180,00
Amministrativo UdP	Cooperativa Sociale	30	41.372,00
Resp. Ragioneria	Comune di Peschiera Borromeo	1	1.722,20
Amministrativo Ragioneria	Comune di Peschiera Borromeo	2	1.722,14
			Tot. 124.156,21

* i costi si riferiscono ad una stima annua che non tiene conto di eventuali attribuzioni di incentivi.

I costi di personale impiegati presso l'Ufficio di Piano saranno finanziati come di seguito:

- 1) 2% del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- 2) 2% del Fondo Sociale Regionale;
- 3) quota in % su fondi gestiti come ad es. fondo povertà o fondi PNRR;
- 3) quota rimanente a carico dei Bilanci dei Comuni aderenti in percentuale da calcolarsi sul numero degli abitanti.

I costi dovranno essere approvati a preventivo dall'Assemblea dei Sindaci e rendicontati annualmente ai Comuni aderenti.

ART. 8 – FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI.

In questo momento storico, di transizione verso un nuovo Distretto, aggregato o non, i Comuni sottoscrittori si sono resi disponibili, nella gestione degli interventi, ad assumere un ruolo di coordinamento/riferimento e di conduzione degli interventi in aree specifiche. In particolare, si individuano le seguenti figure di riferimento per Area/Intervento:

Peschiera Borromeo	Responsabile Ufficio di Piano + Assistente Sociale	Area Inclusione/Povertà/Giovani	Interventi di contrasto alla povertà, Reddito di cittadinanza, Attivazione iniziative per i giovani, Gestione Agenzia per l'Abitare e progetto Housing
Mediglia	Responsabile + Assistente Sociale	Area anziani e disabili Azioni di Sistema	Misura B2, Dopo di Noi Cartella Sociale Informatizzata
Pantigliate	Responsabile + Assistente Sociale	Area Minori e Famiglia Azioni di sistema	Albi accreditamento RAV (Rete Antiviolenza)
Paullo	Responsabile	Area Inclusione Sociale	Csiol, inserimenti lavorativi, AFOL, Gap
Tribiano	Responsabile	Area Inclusione/Famiglia	Abitare/SAP

L'efficacia dell'azione amministrativa si esprime anche attraverso l'attribuzione dei budget degli interventi coordinati. L'Ente Capofila, sulla base del budget previsionale approvato dall'Assemblea dei sindaci, liquiderà i budget ai Comuni, in relazione agli interventi dell'area seguita.

Il tempo lavoro prestato dai colleghi sarà oggetto di rendicontazione ed approvazione e di scomputo del cofinanziamento sull'anno successivo.

Resta in capo ai singoli Comuni contraenti tutto quanto non oggetto della presente convenzione.

ART. 9 – IMPEGNI DEI COMUNI SOTTOSCRITTORI

I Comuni contraenti:

- affidano all'Ufficio di Piano in nome proprio, la gestione unitaria di tutti i servizi e gli interventi che costituiscono espressione delle funzioni attribuite, oggetto della presente convenzione;
- attribuiscono al Responsabile e al Coordinatore designati dal Comune di Peschiera Borromeo il compito di presidiare e gestire le azioni ivi contenute, con le modalità riportate nel Piano di Zona 2021/2023 e nell'Accordo di Programma che lo adotta, e il ruolo di referente per l'Assemblea dei Sindaci e del tavolo Politico;
- riconoscono all'Ente Capofila la titolarità della gestione delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) Fondo Nazionale Politiche Sociali;
 - b) Fondo Sociale Regionale;
 - c) Fondo Non Autosufficienza;
 - d) Fondo Disabili Gravi privi del sostegno familiare – “Dopo di Noi”;
 - e) Fondo per gli interventi a contrasto della Povertà;
 - f) altri fondi regionali assegnati al Distretto tramite Ats e non
 - h) Fondi Ministeriali (Pon, Pals, PNRR,...);
 - i) eventuali finanziamenti riconosciuti dalla Città Metropolitana;
 - l) ogni risorsa derivata dai Bilanci dei Comuni aderenti al presente atto, per gli interventi e per i servizi gestiti dall'Ufficio di Piano;
 - m) eventuali altre risorse che il Distretto Sociale è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
 - n) ogni altro diritto attinente l'attività;
 - o) la riscossione degli eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte;
 - p) la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti.
- Riconoscono che l'Ente capofila dispone dei finanziamenti attribuiti, che sono introitati in appositi capitoli del bilancio dello stesso Ente e che vengono gestiti dal Responsabile designato dall'Ente stesso, per le finalità indicate nella presente Convenzione, nell'ambito di uno specifico P.E.G. e con specifico vincolo di

destinazione delle risorse ai servizi ed interventi sociali. Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Peschiera Borromeo ha la responsabilità conseguente all'apposizione del visto di regolarità contabile e all'attestazione di copertura finanziaria sugli atti di impegno dell'Ufficio di Piano;

- Concorrono al funzionamento della rete intercomunale dei Servizi associati mettendo a disposizione le risorse finanziarie e strutturali definite dai piani tecnici di gestione e partecipano attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni;
- Si impegnano a rimborsare al Comune Capofila, nell'ambito della quota di risorse poste a loro carico per il finanziamento dei servizi in forma associata di cui al successivo art. 10, il costo dei servizi gestiti e/o del personale comunale che costituisce l'Ufficio di Piano;
- Si impegnano a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la presente convenzione, assicurando in particolar modo la partecipazione dei propri Servizi sociali ai momenti di programmazione tecnica e all'erogazione delle prestazioni previste come programmazione zonale;
- Si impegnano al rispetto delle norme di accesso ai servizi da parte dell'utenza, come da regolamento di funzionamento dei servizi;
- Gestiscono interventi e azioni per le aree assegnate, compreso la relazione con enti superiori garantendo la partecipazioni a tavoli d'area , tecnici, cabine di regia dando conto attraverso un sistema di condivisione del materiale relativo ai diversi ambiti di intervento che costituiranno l'archivio delle azioni prodotte a favore di tutti i componenti, utile anche a promuovere una comunicazione efficace e puntuale delle azioni messe in campo. Ciascun Comune si impegna a relazionarsi con gli altri, sotto il coordinamento del Responsabile dell'Ufficio di Piano, gestendo e rendicontando all'Ente Capofila il budget assegnato.

ART.10 – SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

L'esercizio dei servizi oggetto dell'accordo, i cui oneri sono indicati all'interno del Piano di Zona, è finanziato attraverso i seguenti canali:

- a) Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- b) Fondo Sociale Regionale;
- c) Fondo Non Autosufficienza;
- d) Fondo Disabili Gravi privi del sostegno familiare – "Dopo di Noi";
- e) Fondo per gli interventi a contrasto della Povertà;
- f) altri fondi regionali assegnati al Distretto tramite Ats e non
- h) Fondi Ministeriali (Pon, Pals);
- i) eventuali finanziamenti riconosciuti dalla Città Metropolitana;

- l) ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali specificatamente destinata al Distretto Sociale;
- m) eventuali altre risorse che il Distretto Sociale è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
- n) ogni altro diritto attinente l'attività;
- o) eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte;
- p) contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti;
- q) altre risorse provenienti dalla eventuale partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

In caso di servizi che necessitino di quote di cofinanziamento da parte degli Ente Locali firmatari di interventi e servizi in gestione associata, la quota posta a carico di ciascuno degli Enti Locali firmatari è determinata come quota residua a differenza, detraendo dagli oneri complessivi di gestione indicati nei preventivi di gestione annuali gli eventuali finanziamenti assegnati da altri enti.

Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila e da questo amministrati per le finalità convenute, con obbligo di rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione, secondo i principi vigenti di contabilità.

L'Ente Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dalla presente convenzione, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse in entrata e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione della convenzione stessa e della programmazione territoriale. Nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria Unica, l'Ente Capofila è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla Parte II del D.lgs 267/2000.

In particolare, l'Ente Capofila, nell'ambito delle scritture contabili previste dal D.lgs 267/2000, acquisiti la relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione del Piano di Zona da parte del Responsabile, provvede conformemente, alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona.

L'Ente Capofila è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili relativi alla gestione della programmazione territoriale di zona. Tali atti dovranno essere esibiti in copia, qualora richiesti dagli Enti Associati.

In riferimento alle funzioni di Tesoreria Unica svolte dall'Ente Capofila, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente Capofila.

Qualora i Finanziamenti previsti dovessero venir meno e pregiudicare il buon andamento dei servizi, il presente atto potrà essere rivisto, in qualsiasi momento del triennio, così come il piano degli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie da attribuirsi.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DEGLI ONERI

Oneri complessivi:

Gli oneri complessivamente dovuti per l'esercizio delle gestioni associate sono stimati sulla base dei Piani tecnici e sono rappresentati dai prospetti denominati "Preventivi di gestione annuale", distinti per Servizi e/o Unità d'Offerta.

Oneri netti:

Dagli oneri complessivi di gestione vengono detratti i finanziamenti provenienti da Enti, Istituzioni e Soggetti diversi dagli enti locali sottoscrittori.

Attraverso lo scomputo dei suddetti finanziamenti dagli oneri complessivi di gestione, si perviene alla determinazione degli ONERI NETTI di conduzione, che rappresentano l'ammontare complessivo dei costi d'esercizio da ripartire tra tutti i Comuni sottoscrittori.

ART.12 – MODALITA' DI RIPARTO DEGLI ONERI NETTI TRA I COMUNI

SOTTOSCRITTORI

I Comuni deleganti sono tenuti a corrispondere al Comune capofila le risorse necessarie al sostenimento degli oneri netti derivanti dalla gestione delle funzioni conferite, in rapporto a quanto indicato dagli atti di programmazione tecnica e finanziaria.

I Preventivi di gestione annuale indicano l'onere complessivo necessario per lo svolgimento della funzione delegata, i finanziamenti provenienti da enti e soggetti diversi dai Comuni sottoscrittori e i residui oneri netti da ripartire tra i suddetti Comuni, come già indicato al precedente articolo.

L'onere netto viene suddiviso tra i diversi Comuni sottoscrittori applicando i seguenti criteri anche in forma combinata:

1. riparto in base alla popolazione residente;
2. riparto in base all'utilizzo del servizio (numero e tipologia degli utenti residenti nei diversi Comuni).

Le percentuali di riparto vengono definite annualmente, da parte dell'Assemblea dei Sindaci, all'interno del preventivo di gestione.

Ciascun Comune concorre al finanziamento di tutti i costi diretti relativi alle unità di offerta in rapporto alle quali ha aderito al progetto di gestione associata, tenendo conto di quanto specificato all'art.8 e art. 9 .

Gli oneri generali connessi all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e gestione del sistema associato, sono invece ripartiti tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione, indipendentemente dal numero e dal tipo di unità di offerta di cui ciascun singolo Comune fruisce.

ART. 13 – TEMPI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

In linea generale si prevede che gli atti di impegno siano approvati dai Comuni sottoscrittori e trasmessi al Comune capofila entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio per cui sono assunti.

Nel caso di co-finanziamenti dei servizi, il versamento delle quote avviene in due rate:

- I rata entro il 30 giugno;
- Il rata dopo l'approvazione del consuntivo da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 14 – RENDICONTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PERIODICHE

Al termine dell'esercizio annuale il Comune capofila presenta il rendiconto economico-finanziario delle gestioni associate. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.

Il rendiconto è elaborato dal Comune capofila e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. Nel caso in cui dal raffronto tra il preventivo ed il rendiconto di gestione emergano differenze si provvederà ai necessari conguagli.

ART. 15 – AVANZI DI GESTIONE

Eventuali avanzi di gestione debbono essere evidenziati nella rendicontazione. Tali avanzi possono essere destinati al finanziamento dei servizi per la cui gestione si è provveduto allo stanziamento o essere accantonati, ove possibile, a copertura parziali delle gestioni successive agli anni di riferimento dell'avanzo.

Alla scadenza della convenzione, eventuali avanzi di gestione potranno essere ripartiti tra i Comuni sottoscrittori, in rapporto ai medesimi criteri applicati per la determinazione delle quote di finanziamento dei Servizi.

ART.16 - NUOVE FORME DI GESTIONE

Considerata la complessità delle azioni progettuali che si articoleranno nei prossimi tre anni, e come già enunciato, l'Assemblea dei Sindaci e il Tavolo tecnico valuteranno nel corso della triennalità, l'opportunità di individuare forme di gestione associata alternative alla delega al Comune capofila.

ART.17 – ORGANISMI ASSOCIATIVI

I poteri di indirizzo e controllo politico e di direzione tecnica per le attività in menzione sono esercitati rispettivamente, dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale Paullese e dal Responsabile designato dal

Comune di Peschiera Borromeo, che si avvale del supporto del Tavolo Tecnico, dei tavoli di Area e del Tavolo degli aderenti di cui al comma 4 ed al comma 6 dell'art.1 della L. 328/2000.

In particolare, l'Assemblea dei Sindaci approva il piano economico finanziario ed il rendiconto di gestione, valuta la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi, determina le linee guida delle politiche sociali territoriali.

ART.18 – IL SINDACO E LA GIUNTA DELL'ENTE CAPOFILA

Il Sindaco del Comune capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale per tutte le attività delegate dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci. Gli organi del Comune capofila, nella conduzione dei servizi, sono tenuti a recepire gli indirizzi, gli atti programmatori e le direttive dell'Assemblea distrettuale.

Nella programmazione delle proprie attività, il Comune capofila deve anche includere le azioni e le iniziative connesse all'oggetto della presente Convenzione.

ART. 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dalla data di approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e sarà valida **fino al 31.12.2023**. Il termine della convenzione potrà essere prorogato e fatto coincidere con l'eventuale scadenza determinata dalla Regione Lombardia.

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella indicata nella presente convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.

In particolar modo, si rileva che - nel caso in cui si procedesse alla costituzione di un soggetto giuridico intercomunale dotato di propria personalità giuridica, piuttosto che ad un cambio di Ente Capofila - tutti i contratti di fornitura stipulati dall'attuale Comune capofila verranno volturati e riportati a tale soggetto. Il Comune capofila avrà cura di annotare tale clausola negli atti contrattuali stipulati con i terzi.

ART. 20 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA CONVENZIONE

Nel caso in cui uno o più Comuni si proponessero di aderire alla presente Convenzione, in momenti successivi a quello in rapporto al quale si procede con il presente atto, l'Assemblea distrettuale dei Sindaci si riserva di verificare tempi e modi per l'accettazione, tenuto conto della necessità tecnica di procedere alla riorganizzazione operativa dei Servizi e al ricalcolo delle quote di competenza dei singoli Comuni sottoscrittori, derivante dall'inclusione di un nuovo ente conferente risorse ed attività.

Le istanze di associazione, con l'indicazione dei Servizi che si intende delegare, vengono inviate al Presidente dell'Assemblea distrettuale dal Sindaco del Comune che intenda aderire alla convenzione.

ART. 21 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla Convenzione o la delega a uno o più servizi in qualunque momento, **dando un preavviso di 6 mesi**. Le spese preventivate all'inizio del periodo di gestione e relative all'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che esercita il diritto di recesso.

Il Comune capofila ha facoltà di recedere dalla Convenzione nel caso in cui - ad esempio - per effetto del recesso di alcuni dei Comuni sottoscrittori, non risultasse più possibile procedere nella gestione delle funzioni delegate e/o finanziare le attività originariamente previste. Il Comune capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.

Il Comune capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 8 mesi.

ART. 22 – DISCIPLINA DELLE ESCLUSIONI

E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti al Comune capofila.

L'istanza di esclusione è presentata dal Comune capofila all'Assemblea dei Sindaci, dopo il 3° sollecito e per ritardi comunque superiori ai 6 mesi, con riguardo alle scadenze pattuite.

L'esclusione è esecutiva nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci accolga l'istanza con maggioranza qualificata (2/3 della popolazione e 2/3 dei Comuni sottoscrittori).

ART. 23 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

ART. 25 – BOLLO

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ART. 26 - REGISTRO

Per la presente Convenzione non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 27 – CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Ove insorgano delle controversie tra gli enti firmatari della convenzione, nella generalità dei casi avrà giurisdizione il Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 241/90.

All'Assemblea dei Sindaci è conferito il potere di redimere eventuali controversie, a maggioranza, in via extragiudiziale.

ART. 28 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile, ove applicabili.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Ente: Comune di Mediglia

Sottoscrive il Sindaco:

Data

Firma Giovanni Carmine Fabiano

Ente: Comune di Pantigliate

Sottoscrive il Sindaco:

Data

Firma Franco Abate

Ente: Comune di Paullo

Sottoscrive il Sindaco:

Data

Firma Federico Lorenzini

Ente: Comune di Peschiera Borromeo (Comune Capofila)

Sottoscrive il Sindaco:

Data

Firma Augusto Moretti

Ente: Comune di Tribiano

Sottoscrive il Sindaco:

Data

Firma Roberto Gabriele